

Publicato il 26/06/2023

N. 06237/2023REG.PROV.COLL.
N. 00472/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 472 del 2023, proposto dall'Agenzia delle Entrate, in persona del diretto *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12

contro

Mastroberti Antonio, non costituito in giudizio

e con l'intervento di

ad opponendum:

Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi, Stefano Valente, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 14858/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento in giudizio di Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi e Stefano Valente;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione del 15 febbraio 2023, n. 624;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Luca Ventrella per l'Avvocatura generale dello Stato e Federico Dinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso del dottor Antonio Mastroberti, funzionario dell'Agenzia fiscale appellante, ha annullato gli atti del concorso a 175 dirigenti di II fascia alle dipendenze di quest'ultima, indetto con provvedimento del direttore generale del 29 ottobre 2010, prot. n. 146687.

2. La sentenza appellata ha annullato la graduatoria finale, approvata con provvedimento direttoriale n. 173327 del 30 giugno 2021, poi rettificata con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021, in cui il ricorrente si era utilmente collocato. Sono state giudicate *«manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa»* le determinazioni assunte dalla commissione di concorso (nella seduta in data 10 febbraio 2016, n. 2) relative ai *«criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi»*, per i

quali il bando (art. 7) aveva previsto il punteggio massimo di 100, suddiviso nei seguenti sub-punteggi massimi: fino a 20 punti per titoli accademici e di studio; fino a 30 punti per titoli di servizio (incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati); fino a 10 punti per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili); fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate; fino a 15 punti per la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia; e fino a 15 punti per il profilo culturale e professionale del candidato.

3. Nello specifico, la sentenza ha statuito che attraverso i criteri stabiliti ai sensi del citato art. 7 del bando la commissione avesse *«diluìto il peso in termini di punteggio attribuibile»*, così da rendere *«nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale»*.

4. Con il proprio appello l'amministrazione resistente censura la sentenza per omesso rilievo della carenza di interesse ad agire del ricorrente, in ragione dell'effetto caducante delle censure dallo stesso dedotte nei confronti dell'intera graduatoria concorsuale ed accolte, malgrado la sua utile collocazione in essa; e nel merito per violazione

del bando di concorso ed invasione della discrezionalità amministrativa in relazione alle medesime censure.

5. Sono intervenuti *ad opponendum* i dottori Aniello Napolitano, Vincenzo Sinaguglia, Cosimo Turrisi e Stefano Valente, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e partecipanti senza esito alla medesima procedura concorsuale, e che con separati ricorsi ne hanno a loro volta ottenuto l'annullamento.

6. Non si è per contro costituito in giudizio l'originario ricorrente.

DIRITTO

1. L'appello censura la sentenza di primo grado innanzitutto per non avere dichiarato inammissibile il ricorso del dottor Mastroberti, perché contenente censure idonee a determinare l'annullamento dell'intera graduatoria, nella quale il ricorrente si è nondimeno utilmente collocato.

2. Con un secondo motivo d'appello si deduce l'invasione da parte della sentenza della discrezionalità spettante alla commissione di concorso nell'attribuzione dei punteggi per i titoli valutabili, in relazione ai quali si sottolinea che il bando aveva previsto limiti massimi e non già minimi, all'opposto di quanto invece previsto per il colloquio orale (*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*: art. 8 del bando di concorso). La sentenza avrebbe pertanto erroneamente supposto una «*simmetria*» dei sistemi di attribuzione dei punteggi per i due profili in valutazione, smentita dalla normativa concorsuale. In contrario si pongono in rilievo le «*finalità del tutto differenti*» del colloquio orale, in cui il punteggio di 70/100 (art. 8, comma 5) «*rappresenta un limite minimo di rendimento del candidato in vista del conseguimento del massimo di 100/100*», rispetto ai titoli «*in cui il punteggio finale di 100/100 è suddiviso in n. 6 categorie*», e per

il quale «*la percentuale assegnata a ciascuna categoria costituisce invece il limite massimo raggiungibile con una pluralità di titoli in ciascuna categoria*».

3. Le censure così sintetizzate sono infondate.

4. La contestazione dell'interesse ad agire, basata sull'effetto caducante dell'intera graduatoria concorsuale rivestito dal motivo di ricorso accolto in primo grado, va disattesa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non considera che, per generale orientamento giurisprudenziale, il solo interesse strumentale finalizzato alla rinnovazione dell'attività amministrativa di cui si deduce l'illegittimità, e dalla quale non è derivato un risultato utile, è idoneo a fondare l'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, correlato al conseguimento dell'utilità finale in via mediata rispetto al riesercizio del potere (da ultimo: Cons. Stato, V, 3 aprile 2023, n. 3424). In secondo luogo muove dall'apodittico presupposto che la rinnovazione dell'attività annullata in accoglimento del ricorso comporti necessariamente un risultato peggiore rispetto a quello sulla cui base è stata proposta l'azione giurisdizionale, di cui non è stata tuttavia data la prova, in violazione dell'onere ex art. 2697, comma 2, cod. civ. ricadente sulla parte che eccepisce la carenza di una condizione dell'azione.

5. Tanto precisato, nel caso di specie, malgrado l'esito finale favorevole al ricorrente del concorso nondimeno impugnato non può escludersi, per le ragioni da ultimo esposte, che dalla rinnovazione dell'attività di valutazione dei titoli, in esecuzione del giudicato di annullamento del concorso, possa derivare una maggiore utilità, in termini di una migliore collocazione in graduatoria, dalla quale per l'interessato possono derivare vantaggi con riguardo sia alla scelta del posto dirigenziale che per future progressioni di carriera.

6. Sono inoltre da respingere le censure di merito nei confronti della statuizione di accoglimento del ricorso.

7. Incontroverti il diverso sistema di valutazione del colloquio orale rispetto ai titoli, in particolare per il fatto che per solo per questi ultimi il bando ha previsto un punteggio massimo, nell'articolazione dei relativi sub-criteri, e non minimo, come invece per il primo, in cui per collocarsi in graduatoria occorre ottenere un minimo di 70 su 100, è per altro verso altrettanto pacifico che i due sistemi di valutazione avevano lo stesso peso ai fini della selezione dei partecipanti al concorso e della formazione della graduatoria, espresso dal punteggio massimo di 100 per ciascuno di essi. L'uguale fattore ponderale dei titoli rispetto al colloquio orale non è inoltre smentito dalla soglia minima prevista solo per quest'ultima. Questa risponde infatti al diverso fine di sbarrare l'accesso in graduatoria a coloro che non abbiano dimostrato un'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e una preparazione nelle materie previste per la prova, nel presupposto della disponibilità in capo alla commissione d'esame dell'intera forbice di punteggio.

8. Nel medesimo presupposto, per i titoli il bando ha suddiviso i punteggi massimi attribuibili per i titoli nelle categorie individuate dall'art. 7 sopra citato. L'attività di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle griglie di punteggio per essi attribuibile, svolta dalla commissione, era dunque limitata nel massimo ai sub-punteggi previsti dalla medesima disposizione di bando e logicamente orientata al raggiungimento degli stessi, in funzione di un'adeguata selezione dei candidati, risultante dalla combinazione del loro profilo culturale e professionale del candidato e dalla verifica

delle attitudini e della preparazione da svolgere in sede di colloquio orale.

9. Per contro, come accertato dalla sentenza di primo grado, nella citata riunione in data 10 febbraio 2016 (n. 2), la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività.

10. La dimostrazione più evidente a sostegno della conclusione ora esposta è ricavabile dall'esito finale della selezione concorsuale, quale risultante dalla graduatoria, in cui *«il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio)»*. Nella medesima direzione va richiamato il fatto che il ricorrente nel presente giudizio ha ottenuto 3,785 punti sui 100 previsti nella valutazione dei titoli e sul punteggio finale di 74,695, che è stato quindi determinato nella sua quasi totalità dal colloquio orale.

11. Inoltre, con statuizioni non specificamente censurate a mezzo del presente appello, come quella da ultimo richiamata, la sentenza ha considerato in via esemplificativa i punteggi per le pubblicazioni scientifiche ed accademiche *«(necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all'ambito tributario e alle attività istituzionali dell'Agenzia)»*, in cui a fronte dei 10 punti massimi previsti

dal bando il medesimo organo concorsuale *«ha indicato il punteggio di “0,6” per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Autore”, quello di 0,3 per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Coautore”, quello di “0,05” per ciascun “articolo” pubblicato sulle “riviste di settore” e quello di 0,01 per “Pubblicazioni in atti congressuali”»*, con il conseguente effetto: *«pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso avrebbe conseguito un punteggio pari a 6,4»*, per cui *«sarebbero serviti almeno 16 libri come unico autore ed un articolo su rivista, oppure 200 articoli su rivista, numeri oggettivamente troppo alti, in particolare se riferiti al tipo di professionalità richiesta per il concorso de quo»*.

12. Risulta del pari sintomatico dell'irragionevole esercizio da parte della commissione della discrezionalità attribuita dal bando di gara il fatto che rispetto ai sub-punteggi di 10 e 15 rispettivamente per gli *«Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche»* e per la *«Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati»*, l'incarico di componente di commissione *«è stato stimato in 0,03 punti, cioè nemmeno un trentatreesimo di punto»*. Pertanto, come accertato dalla sentenza, per raggiungere il massimo dei punti il candidato avrebbe dovuto avere svolto i seguenti incarichi: *«presidente di 60 commissioni ($60 \times 0,05 = 3$); componente di altre 30 commissioni ($30 \times 0,03 = 0,9$); presidente di 20 gruppi di lavoro ($20 \times 0,2 = 4$); componente di altri 25 gruppi di lavoro ($25 \times 0,1 = 2,5$); presidente di 15 comitati ($15 \times 0,2 = 3$); componente di altri 16 comitati ($16 \times 0,1 = 1,6$)»*.

13. Nella medesima direzione la sentenza ha considerato l'abnorme appiattimento dei punteggi attribuibili ai *«Titoli accademici e di studio»*, per i quali a fronte del massimo di 20 previsto dal bando, è stata

prevista l'assegnazione di 0,5 punti per «ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia»; e di 0,5 e 0,75 punti rispettivamente per ogni master universitario di primo livello e di secondo livello, con la conseguenza che «un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti».

14. Gli elementi complessivamente esaminati dalla sentenza di primo grado, sopra richiamati, depongono in modo univoco e convergente nel senso della manifesta violazione dei «*principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa*», posta a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso.

15. L'appello deve quindi essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, ma per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Franconiero

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 639 del 2023, proposto da Aniello Napolitano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato. in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

Simona Morandini, Carola Cerbini, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 14859/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale dell'Agenzia delle

Entrate;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione del 15 febbraio 2023, n. 626;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Luca Ventrella per l'Avvocatura generale dello Stato e Federico Dinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma il dottor Aniello Napolitano, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato gli atti del concorso a 175 dirigenti di II fascia alle dipendenze di quest'ultima, indetto con provvedimento del direttore generale del 29 ottobre 2010, prot. n. 146687, all'esito della quale si è collocato in posizione non utile (centonovantesima) nella graduatoria finale, approvata con provvedimento direttoriale n. 173327 del 30 giugno 2021, poi rettificata con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021.
2. In accoglimento del ricorso, la sentenza appellata ha annullato la graduatoria.
3. Sono state giudicate *«manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa»* le determinazioni assunte dalla commissione di concorso (nella seduta in data 10 febbraio 2016, n. 2) relative ai *«criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi»*, per i quali il bando (art. 7) aveva previsto il punteggio massimo di 100, suddiviso nei seguenti sub-punteggi massimi: fino a 20 punti per titoli accademici e di studio; fino a 30 punti per titoli di servizio (incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati); fino a 10 punti per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili); fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate; fino a 15 punti per la partecipazione a commissioni o

gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia; e fino a 15 punti per il profilo culturale e professionale del candidato.

4. Nello specifico, la sentenza ha statuito che attraverso i criteri stabiliti ai sensi del citato art. 7 del bando la commissione avesse *«diluito il peso in termini di punteggio attribuibile»*, così da rendere *«nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale»*.

5. La sentenza è appellata in via principale e incidentale rispettivamente dal ricorrente e dall'Agenzia delle Entrate.

6. Il primo lamenta l'omesso accoglimento del motivo di impugnazione concernente l'attribuzione del punteggio per i titoli concernenti le pubblicazioni scientifiche ed accademiche attinenti a materie di interesse per l'Agenzia delle Entrate.

7. Quest'ultima censura a sua volta la sentenza per omesso rilievo della carenza di interesse ad agire del ricorrente, in ragione dell'effetto caducante delle censure dallo stesso dedotte nei confronti dell'intera graduatoria concorsuale ed accolte, malgrado la sua utile collocazione in essa; e nel merito per violazione del bando di concorso ed invasione della discrezionalità amministrativa in relazione alle medesime censure.

DIRITTO

1. Prioritario è l'esame dell'appello incidentale avente carattere autonomo dell'Agenzia delle Entrate, dal cui accoglimento deriverebbe il rigetto del ricorso del dottor Napolitano, e dal cui rigetto deriverebbe al contrario l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello principale di quest'ultimo, in

conseguenza della conferma dell'annullamento della graduatoria concorsuale.

2. Tanto premesso, l'appello incidentale censura la sentenza di primo grado innanzitutto per non avere dichiarato inammissibile il ricorso del dottor Napolitano, perché contenente censure idonee a determinare l'annullamento dell'intera graduatoria, nella quale il ricorrente si è nondimeno utilmente collocato.

3. Con un secondo motivo d'appello si deduce l'invasione da parte della sentenza della discrezionalità spettante alla commissione di concorso nell'attribuzione dei punteggi per i titoli valutabili, in relazione ai quali si sottolinea che il bando aveva previsto limiti massimi e non già minimi, all'opposto di quanto invece previsto per il colloquio orale (*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*: art. 8 del bando di concorso). La sentenza avrebbe pertanto erroneamente supposto una «*simmetria*» dei sistemi di attribuzione dei punteggi per i due profili in valutazione, smentita dalla normativa concorsuale. In contrario si pongono in rilievo le «*finalità del tutto differenti*» del colloquio orale, in cui il punteggio di 70/100 (art. 8, comma 5) «*rappresenta un limite minimo di rendimento del candidato in vista del conseguimento del massimo di 100/100*», rispetto ai titoli «*in cui il punteggio finale di 100/100 è suddiviso in n. 6 categorie*», e per il quale «*la percentuale assegnata a ciascuna categoria costituisce invece il limite massimo raggiungibile con una pluralità di titoli in ciascuna categoria*».

4. Le censure così sintetizzate sono infondate.

5. La contestazione dell'interesse ad agire, basata sull'effetto caducante dell'intera graduatoria concorsuale rivestito dal motivo di ricorso accolto in primo grado, va disattesa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non considera che, per generale orientamento giurisprudenziale, il solo interesse strumentale finalizzato alla rinnovazione dell'attività amministrativa di cui si deduce l'illegittimità, e dalla quale non è derivato un risultato utile, è idoneo a fondare l'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, correlato al conseguimento dell'utilità finale in via mediata rispetto al riesercizio del potere (da ultimo: Cons. Stato, V, 3 aprile 2023, n. 3424). In secondo luogo muove dall'apodittico presupposto che la

rinnovazione dell'attività annullata in accoglimento del ricorso comporti necessariamente un risultato peggiore rispetto a quello sulla cui base è stata proposta l'azione giurisdizionale, di cui non è stata tuttavia data la prova, in violazione dell'onere ex art. 2697, comma 2, cod. civ. ricadente sulla parte che eccepisce la carenza di una condizione dell'azione.

6. Tanto precisato, nel caso di specie l'esito finale non favorevole al ricorrente del concorso impugnato è sufficiente a fondare il suo interesse ad agire per l'annullamento della graduatoria finale che lo vede non utilmente collocato, e quindi in vista della possibilità che dalla rinnovazione dell'attività di valutazione dei candidati e di attribuzione dei relativi punteggi derivi un risultato diverso.

7. Sono inoltre da respingere le censure di merito dell'appello incidentale nei confronti della statuizione di accoglimento del ricorso.

8. Incontroversi il diverso sistema di valutazione del colloquio orale rispetto ai titoli, in particolare per il fatto che per solo per questi ultimi il bando ha previsto un punteggio massimo, nell'articolazione dei relativi sub-criteri, e non minimo, come invece per il primo, in cui per collocarsi in graduatoria occorreva ottenere un minimo di 70 su 100, è per altro verso altrettanto pacifico che i due sistemi di valutazione avevano lo stesso peso ai fini della selezione dei partecipanti al concorso e della formazione della graduatoria, espresso dal punteggio massimo di 100 per ciascuno di essi. L'uguale fattore ponderale dei titoli rispetto al colloquio orale non è inoltre smentito dalla soglia minima prevista solo per quest'ultima. Questa risponde infatti al diverso fine di sbarrare l'accesso in graduatoria a coloro che non abbiano dimostrato un'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e una preparazione nelle materie previste per la prova, nel presupposto della disponibilità in capo alla commissione d'esame dell'intera forbice di punteggio.

9. Nel medesimo presupposto, per i titoli il bando ha suddiviso i punteggi massimi attribuibili per i titoli nelle categorie individuate dall'art. 7 sopra citato. L'attività di

determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle griglie di punteggio per essi attribuibile, svolta dalla commissione, era dunque limitata nel massimo ai sub-punteggi previsti dalla medesima disposizione di bando e logicamente orientata al raggiungimento degli stessi, in funzione di un'adeguata selezione dei candidati, risultante dalla combinazione del loro profilo culturale e professionale del candidato e dalla verifica delle attitudini e della preparazione da svolgere in sede di colloquio orale.

10. Per contro, come accertato dalla sentenza di primo grado, nella citata riunione in data 10 febbraio 2016 (n. 2), la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività.

11. La dimostrazione più evidente a sostegno della conclusione ora esposta è ricavabile dall'esito finale della selezione concorsuale, quale risultante dalla graduatoria, in cui *«il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio)»*. Nella medesima direzione va richiamato il fatto che il ricorrente nel presente giudizio ha ottenuto 2,9 punti sui 100 previsti nella valutazione dei titoli e sul punteggio finale di 73,2, che è stato quindi determinato nella sua quasi totalità dal colloquio orale.

12. Inoltre, con statuizioni non specificamente censurate a mezzo del presente appello, come quella da ultimo richiamata, la sentenza ha considerato in via esemplificativa i punteggi per le pubblicazioni scientifiche ed accademiche *«(necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all'ambito tributario e alle attività istituzionali dell'Agenzia)»*, in cui a fronte dei

10 punti massimi previsti dal bando il medesimo organo concorsuale *«ha indicato il punteggio di “0,6” per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Autore”, quello di 0,3 per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Coautore”, quello di “0,05” per ciascun “articolo” pubblicato sulle “riviste di settore” e quello di 0,01 per “Pubblicazioni in atti congressuali”»*, con il conseguente effetto: *«pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso avrebbe conseguito un punteggio pari a 6,4»*, per cui *«sarebbero serviti almeno 16 libri come unico autore ed un articolo su rivista, oppure 200 articoli su rivista, numeri oggettivamente troppo alti, in particolare se riferiti al tipo di professionalità richiesta per il concorso de quo»*.

13. Risulta del pari sintomatico dell’irragionevole esercizio da parte della commissione della discrezionalità attribuita dal bando di gara il fatto che rispetto ai sub-punteggi di 10 e 15 rispettivamente per gli *«Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche»* e per la *«Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati»*, l’incarico di componente di commissione *«è stato stimato in 0,03 punti, cioè nemmeno un trentatreesimo di punto»*. Pertanto, come accertato dalla sentenza, per raggiungere il massimo dei punti il candidato avrebbe dovuto avere svolto i seguenti incarichi: *«presidente di 60 commissioni ($60 \times 0,05 = 3$); componente di altre 30 commissioni ($30 \times 0,03 = 0,9$); presidente di 20 gruppi di lavoro ($20 \times 0,2 = 4$); componente di altri 25 gruppi di lavoro ($25 \times 0,1 = 2,5$); presidente di 15 comitati ($15 \times 0,2 = 3$); componente di altri 16 comitati ($16 \times 0,1 = 1,6$)»*.

14. Nella medesima direzione la sentenza ha considerato l’abnorme appiattimento dei punteggi attribuibili ai *«Titoli accademici e di studio»*, per i quali a fronte del massimo di 20 previsto dal bando, è stata prevista l’assegnazione di 0,5 punti per *«ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di*

accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia»; e di 0,5 e 0,75 punti rispettivamente per ogni master universitario di primo livello e di secondo livello, con la conseguenza che «un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti».

15. Gli elementi complessivamente esaminati dalla sentenza di primo grado, sopra richiamati, depongono in modo univoco e convergente nel senso della manifesta violazione dei «*principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa*», posta a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso.

16. In conclusione, l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate va respinto. L'appello principale del dottor Napolitano è conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come sopra accennato. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:

- respinge l'appello incidentale;
- dichiara conseguentemente improcedibile l'appello principale;
- per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Franconiero

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO